

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il controllo dei bilanci

2007/0249(COD)

3.6.2008

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Umberto Guidoni

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo di un efficace mercato unico delle telecomunicazioni la Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrà rispondere al Parlamento europeo, comprenderà un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri della UE.

La nuova autorità fornirà assistenza tecnica alla Commissione, migliorerà la coerenza nell'applicazione della normativa UE e fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello della UE. Essa dovrebbe inoltre assumere le funzioni finora svolte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), superando così molti dei problemi individuati nel funzionamento di tale agenzia.

L'articolo 38, paragrafo 10, della proposta prevede l'approvazione del discarico da parte del Parlamento europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, ***l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono

Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, ***basato sul rafforzamento del gruppo dei regolatori europei (ERG)*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono

assegnati.

assegnati.

Motivazione

È inutile creare una nuova agenzia. Occorre invece creare un organismo come un ERG rafforzato e integrato nella legislazione dell'UE. La sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come fondamento normativo per la creazione di un organo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri all'ERG, conferendogli una personalità giuridica e rendendolo quindi indipendente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *L'autorità* dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere *dell'autorità* - consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

Emendamento

(24) ***Una ENISA ampliata*** dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere ***dell'ENISA, la quale avrebbe un più ampio mandato, sarebbe integrata contemporaneamente nella Direzione generale Società dell'informazione e mezzi di comunicazione e nella Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza e fornirebbe*** consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri, dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

Motivazione

Il mandato dell'ENISA scade nel 2009 e, a meno che un altro organismo assuma i suoi compiti attuali, la Rete europea e la sicurezza dell'informazione non potranno essere monitorate e adeguatamente trattate. Inoltre, è in corso una seconda valutazione dell'ENISA. Ai fini di una decisione definitiva sul futuro di quest'ultima sarebbe quindi opportuno attendere i risultati di tale valutazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È **istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche** con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. È **istituito un ERG rafforzato quale** autorità con le competenze specificate dal presente regolamento.

Motivazione

È inutile creare una nuova agenzia. Occorre invece creare un organismo come un ERG rafforzato integrato nella legislazione dell'UE. La sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come fondamento normativo per la creazione di un organo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri all'ERG, conferendogli una personalità giuridica e rendendolo quindi indipendente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1bis. Il direttore redige una relazione annuale sull'attività dell'autorità e una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.

Motivazione

Poiché in base alle attuali norme spetta al direttore di ogni agenzia decidere se redigere una relazione di attività e una dichiarazione di affidabilità, non tutti provvedono alla loro stesura. Per coerenza sarebbe auspicabile che i direttori di tutte le agenzie redigessero tali documenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Sistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione dei sistemi di controllo interno dell'autorità.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la posizione del Parlamento europeo riguardo alle competenze in materia di revisione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione **soltanto** se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad armonizzare la terminologia della proposta con quella delle recenti proposte sulle imprese comuni.

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Umberto Guidoni 22.1.2008
Approvazione	2.6.2008
Esito della votazione finale	+: 9 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Ashley Mote, José Javier Pomés Ruiz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Paul Rübig